



## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 68**

**Riunione del 27 luglio 2011**

### **69.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - RANZATO MAURO**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente- relatore  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con comunicazione del 4/07/2011 il, Segretario generale FIPAV portava a conoscenza della Procura federale quanto pubblicato sul quotidiano "Il Mattino di Padova", in ordine a gravissimi reati contestati al Tesserato Mauro Ranzato e alla circostanza dell'arresto del medesimo.

La Procura federale, acquisita la documentazione, comunicava al tesserato il relativo capo di incolpazione con apposito atto, richiedendo, nel contempo, la sospensione cautelare dello stesso.

La CGN, stante la gravità dei fatti ascritti al prevenuto, con provvedimento del 13/07/2011, disponeva la sospensione cautelare del Ranzato per giorni 60.

Veniva altresì disposta l'instaurazione del giudizio e fissata, per la discussione la riunione del 27/07/2011, alla quale, presente l'Avv. Spighetti per la procura, era altresì presente l'incolpato di persona.

Osserva la Commissione

I fatti ascritti al tesserato sono particolarmente gravi concernendo l'odioso crimine di abuso su minori.

La Procura ha prodotto numerosi articoli di stampa che dal mese di giugno del corrente anno sono tornati sull'argomento, balzato all'attenzione della cronaca per la denuncia di violenza carnale sporta da un'atleta oggi diciassettenne, con riferimenti precisi ad episodi passati riferiti addirittura ad una pregressa "relazione" della ragazza, all'epoca appena quindicenne, con l'allenatore della propria squadra, maggiore di lei di oltre 20 anni, che, successivamente respinto dalla ragazzina, l'avrebbe attirata con l'inganno presso la propria abitazione e addirittura resa oggetto di violenza carnale.

Nella narrazione dei fatti la stampa ha altresì riportato alcune interviste rese da anonimi personaggi che avrebbero riferito di pregresse relazioni del Ranzato con altre giovanissime atlete di pallavolo, nonostante la sua condizione di padre di famiglia, insegnante e allenatore sportivo.

Al di là di quella che allo stato non può che definirsi un'accusa gravemente infamante ciò che rende, in seno all'ordinamento sportivo, particolarmente



esecrabile la vicenda è che l'attività di allenatore del Ranzato sarebbe stata proprio l'occasione ed il mezzo per la commissione dell'odioso delitto che lo ha visto indagato, tratto in arresto e oggi sottoposto a misura cautelare personale.

Notoriamente l'accusa di atti sessuali con minorenni ex art. 609quater c.p. prescinde dal consenso del minore, ritenuto per definizione in stato di soggezione psichica dal suo violentatore per il solo fatto che questi sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato; il Ranzato, nelle dichiarazioni oggi rese, pur essendosi difeso dall'accusa di atti violenti, diretti al soddisfacimento di proprie pulsioni sessuali sulla minore, oggi diciassettenne, non ha smentito una "relazione" con la minore, definita peraltro solo di affetto.

L'incolpato ha comunque ammesso che in passato i genitori della minore, a suo dire equivocando su un fitto scambio di messaggi sms di questa con l'allenatore, lo avevano diffidato dal frequentarla.

In simili circostanze il Ranzato ha tuttavia ammesso di non aver desistito dalla frequentazione con la minore che ha incontrato e invitata a salire nel proprio appartamento.

E' dunque evidente che egli abbia commesso quanto meno i fatti ammessi in consapevole contrasto con la volontà dei genitori della minore e approfittando del suo ruolo .

Un simile atteggiamento che, nella più rosea delle ipotesi, può definirsi di colpevole leggerezza, consistito nel non aver posto in essere un comportamento ispirato a maggiore prudenza attraverso tutte quelle cautele che la sua età matura e la sua condizione di uomo sposato e di insegnante, avrebbero dovuto suggerirgli di fronte a quella che sarebbe divenuta la sua accusatrice, la superficialità con la quale l'incolpato ha ammesso di aver consentito alla minore di salire a casa sua pur nella consapevolezza di agire contro la volontà dei genitori della minore e di nascosto dalla propria moglie, al momento dell'accaduto fuori casa per lavoro, rendono senz'altro censurabile il comportamento del Ranzato, tant'è vero che egli stesso, in sede dibattimentale ha richiesto la propria sospensione dalle attività federali sino al definitivo accertamento del fatto in sede di procedimento penale.

Notoriamente quanto accaduto ha sollevato, attorno allo sport della pallavolo un clima di protesta e di sospetto da parte dei genitori degli atleti più giovani, compromettendo fortemente , e si teme non solo a livello locale, l'immagine della Federazione sportiva.

Questa Commissione non intende compiere indagini sulla fondatezza della gravissime accuse mosse al tesserato dalla minore che lo ha denunciato e dalla Magistratura che lo ha arrestato, e ritiene, in ossequio al generale principio della presunzione di innocenza , di dover concedere al tesserato il



beneficio del dubbio sino al definitivo accertamento del reale svolgimento della vicenda per opera della Magistratura Statale.

Allo stato degli atti, quindi, la Commissione pur volendosi astenere dal giudicare sul reato ascritto al proprio tesserato, in assenza di positivo accertamento di fatti che non è sua competenza compiere, ritiene di dover comunque censurare severamente l'operato e l'atteggiamento dell'incolpato anche per il danno prodotto nei confronti dello sport della Pallavolo, rimettendo gli esiti ultimi di comportamenti che, ove sussistenti, legittimeranno l'allontanamento definitivo del Mauro Ranzato da ogni attività che lo ponga a contatto con potenziali vittime di abusi, al definitivo accertamento da parte della Magistratura Statale.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale dispone la sospensione del tesserato Mauro Ranzato da ogni attività federale sino al passaggio in giudicato della sentenza penale concernente la vicenda in esame, disponendo che ove dal menzionato provvedimento non dovesse risultare positivamente accertata l'assoluta estraneità dell'incolpato ai fatti ascritti al medesimo la sanzione applicata si converta nel massimo provvedimento espulsivo della radiazione.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 28 luglio 2011